

Contratto di concessione di vendita

Tra _____ (in seguito denominato "il **Fornitore**") e

_____ (in seguito denominata " **Distributore**"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Concessione di vendita

Il Fornitore concede al Distributore, che accetta, il diritto esclusivo di commercializzare i prodotti descritti nell'Allegato A e i relativi ricambi e materiali di consumo (in seguito denominati "Prodotti Contrattuali") nel Territorio indicato nell'allegato "B" (di seguito il "Territorio").

È inteso che le caratteristiche, la gamma e i prezzi dei Prodotti Contrattuali potranno essere variate dal Fornitore a sua discrezione, previa informativa al Distributore con preavviso di almeno 30 giorni

2. Attività del Distributore

2.1 Il Distributore vende, in nome e per conto proprio, nel Territorio, i Prodotti Contrattuali fornitigli dal Fornitore. Egli non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fornitore, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi.

2.2 Il Distributore si impegna a promuovere, nella maniera più efficace, la vendita dei Prodotti Contrattuali su tutto il Territorio, nonché a tutelare gli interessi del Fornitore con la diligenza di un buon commerciante.

2.3 Il Distributore è libero di fissare i prezzi di rivendita dei Prodotti Contrattuali. Il Fornitore può indicare dei prezzi di rivendita non vincolanti, a condizione che ciò non limiti in alcun modo il diritto del Distributore di concedere prezzi inferiori ai propri clienti.

2.4 Il Distributore terrà informato il Fornitore, con la dovuta diligenza, sugli sviluppi della propria attività, sulle condizioni di mercato e sulla situazione concorrenziale (caratteristiche e prezzi di prodotti concorrenti, azioni di *marketing* della concorrenza, ecc.) nel Territorio, nonché sulle leggi, regolamenti o altre prescrizioni in vigore nel Territorio (ad es. in materia di norme relative all'importazione,

etichettatura, specifiche tecniche, norme di sicurezza, ecc.) ai quali i Prodotti Contrattuali debbano conformarsi.

3. Esclusiva reciproca. Obbligo di non concorrenza

3.1 Il Fornitore si impegna a vendere i Prodotti Contrattuali, nel Territorio, esclusivamente al Distributore.

Egli si impegna altresì a non nominare nel Territorio altri concessionari, agenti o intermediari per la distribuzione dei Prodotti Contrattuali. Egli potrà tuttavia inviare nel Territorio il proprio personale, sia per coordinare l'attività del Distributore con la propria politica commerciale, sia per contattare direttamente i clienti nel Territorio.

Sono escluse da quanto previsto al punto 3.1 le vendite dirette del Fornitore tramite il proprio sito internet

3.2 Il Distributore si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non distribuire, fabbricare o rappresentare prodotti concorrenti con i Prodotti Contrattuali, né, comunque, ad agire, nel Territorio o altrove, direttamente o indirettamente, in qualità di concessionario, commissionario, rivenditore, agente, o in qualsiasi altro modo, nell'interesse di terzi che fabbricano o distribuiscono prodotti concorrenti con i Prodotti Contrattuali.

3.3 Il Distributore si impegna comunque a non promuovere attivamente la vendita (ad es. facendo pubblicità o creando filiali o depositi per la distribuzione dei Prodotti) in territori riservati dal Fornitore in esclusiva a sé stesso o ad altri concessionari o acquirenti.

4. Condizioni di fornitura e prezzi.

4.1 Il Fornitore accetterà di fornire tutti i Prodotti Contrattuali ordinati nella misura in cui gli stessi siano disponibili e a condizione che il loro pagamento sia adeguatamente garantito. Tutte le vendite del Fornitore al Distributore saranno regolate dalle condizioni generali di vendita del Fornitore discusse tra

le parti . In caso di contrasto tra le condizioni generali ed il presente contratto, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.

4.2 Il Distributore si impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento concordati tra le parti.

5. Segni distintivi. Riservatezza.

5.1 Il Distributore è tenuto ad usare i marchi, nomi o altri segni distintivi del Fornitore al solo fine di identificare e pubblicizzare i Prodotti contrattuali, nel contesto della sua attività come Distributore del Fornitore, essendo inteso che tale uso viene fatto nell'esclusivo interesse del Fornitore

5.2 È fatta salva la facoltà del Distributore di apporre i propri segni distintivi sui Prodotti contrattuali e pertanto di richiedere la fornitura di Prodotti senza segni distintivi o con i segni distintivi del Distributore.

5.3 Il Distributore si impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione del presente contratto, segreti aziendali o commerciali del Fornitore o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza attraverso la sua attività per il Fornitore, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al presente contratto.

7. Durata del rapporto

7.1 Il presente contratto entra in vigore il giorno della firma e rimarrà in vigore finché non venga risolto conformemente a quanto di seguito previsto. Esso cesserà in ogni caso (ove non sia stato risolto prima) decorsi tre anni dalla sua entrata in vigore. Le parti si incontreranno almeno tre mesi prima della scadenza quinquennale per discutere la possibilità di stipulare un nuovo contratto dopo lo scioglimento del presente.

7.2 Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (per es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC), con un preavviso di sei

mesi nei primi tre anni di durata del contratto e di otto mesi a partire dal quarto anno di durata del rapporto.

Non sarà necessario preavviso in presenza di gravi circostanze che alterino il rapporto fiduciario tra le parti.

8. Conseguenze dello scioglimento del contratto

8.1 Al momento dello scioglimento del contratto, il Distributore è tenuto a restituire al Fornitore il materiale illustrativo, pubblicitario e ogni altro documento in suo possesso che sia stato messo a sua disposizione e a collaborare per informare i terzi dell'avvenuto scioglimento del rapporto di distribuzione. Il Distributore si impegna in particolare ad evitare, nei rapporti con i terzi, qualsiasi riferimento al pregresso rapporto con il Fornitore, onde prevenire qualsiasi rischio di confusione presso la clientela.

8.2 Inoltre, a partire dalla risoluzione o dallo scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, verrà meno immediatamente il diritto del Distributore di usare i marchi, nomi o segni distintivi del Fornitore.

8.3 Su richiesta del Distributore, il Fornitore potrà acquistare dal Distributore, al prezzo da questi originariamente pagato, i Prodotti che il Distributore tiene in stock.

8.4 In caso di cessazione del presente contratto il Distributore non avrà diritto ad alcuna indennità di clientela o compenso simile, non intercorrendo tra le parti un rapporto di agenzia.

9 Legge applicabile .

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

10 Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto saranno rimesse in via esclusiva al Tribunale di _____

11. Allegati

Sono allegati al presente contratto i seguenti documenti

A. Scheda descrittiva dei Prodotti


B. Scheda descritta del Territorio

Il Fornitore

Il Distributore



IMPRESA E
SOCIETÀ



IMPRESA E SOCIETÀ